

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF  
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 60/CGF – RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2007**

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA CADONEGHE FUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.2007**  
(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff.  
192 del 14.11.2007)

L’A.S.D. Calcio a Cinque Imola, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni processuali, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. 192 del 14.11.2007 con il quale, in relazione alla gara Cadoneghe Futsal/Calcio a Cinque Imola del 20.10.2007, veniva respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante onde conseguire, a carico della Cadoneghe, la punizione sportiva della perdita della gara e, di conseguenza, veniva omologato il risultato di 4-4 conseguito dalle squadre sul campo.

A motivo dell’impugnazione, tanto in primo quanto in secondo grado, la ricorrente ha dedotto l’irregolare – a suo dire - tesseramento di tre calciatori della squadra avversaria: gli atleti Eduardo Rech De Moura, Alvarindo Pereira De Souza e Pablo E. Belsito.

Il proposto gravame non ha pregio.

Ha correttamente rilevato il primo giudice, con motivazione condivisa e fatta propria da questa Corte, che “assume efficacia decisoria per la valutazione delle argomentazioni della ricorrente” il risultato delle indagini compiute presso il competente Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.

Tale indagine certifica che i tre calciatori avversari, ritenuti dalla Società imolese in posizione irregolare, erano stati viceversa tesserati per la Cadoneghe Futsal in tre epoche diverse, ma tutte precedenti la disputa dell’incontro per cui è procedimento, con conseguente legittimità della loro partecipazione allo stesso.

Osserva ulteriormente la Corte, confermando sul punto l’orientamento già espresso (procedura n. 108/07, Bisceglie-Augusta di cui al Com. Uff. n. 36 del 7.11.2007), che in sede di ricorso avverso il risultato di gara per (presunta) posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato, non è consentito pronunciare ignorando – o comunque derogando - dalle risultanze comunicate in proposito dall’Ufficio preposto; ogni competenza al riguardo spetta in via esclusiva ed in primo grado alla Commissione Tesseramento, mentre la stessa Corte potrà delibare, in

eventuale seconda istanza, i provvedimenti adottati dalla detta Commissione ove tempestivamente e ritualmente gravati.

Pare opportuno aggiungere che la pronuncia di revoca di un tesseramento non sembra poter influenzare gare giocate in precedenza dal calciatore che, al momento di disputare quegli incontri, risultava tesserato per la F.I.G.C.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESE CALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.2007 E ALTRE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007)**

La Carianese Calcio Femminile ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 21.11.2007 con la quale, in relazione alla gara del 18.11.2007 contro la Clarentia Trento, era stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e la ulteriore punizione sportiva della perdita delle gare di Campionato e di Coppa Italia fino ad allora sostenute.

Il Giudice Sportivo aveva deciso di infliggere la punizione in conseguenza dell'accertamento dell'utilizzazione da parte della Carianese di una calciatrice (l'atleta Beatrice de Stefano) non tesserata e quindi priva del titolo di partecipazione al campionato.

A sostegno dell'impugnazione la Carianese deduceva una serie di motivi che possono così riassumersi: a) l'illegittimità della punizione della perdita di tutte le precedenti gare in quanto il potere decisionale del giudice doveva considerarsi circoscritto solo alla gara contestata; b) la buona fede della società che verosimilmente era incorsa in errore nell'applicare le recenti norme che richiedono, dopo lo svincolo dell'atleta, anche il nuovo tesseramento; c) l'inesistenza di ostacoli o preclusioni di sorta al regolare tesseramento dell'atleta in questione.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione o, subordinatamente, una sua attenuazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 33, comma 5, C.G.S. impone che i reclami siano sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori e prevede poi (al comma nono) che le eventuali irregolarità formali siano sanabili fino al momento del trattenimento in decisione del reclamo o del ricorso.

Nella specie, il ricorso inoltrato dalla Carianese risulta del tutto privo di sottoscrizione e tale irregolarità non risulta sanata anteriormente al trattenimento in decisione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona), ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., per omessa sottoscrizione.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

## **3) RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.2007)**

Con reclamo del 10.12.2007 l'A.S.D. Augusta F.C. impugnava davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del precedente 27.11.2007 con cui, in relazione alla gara disputata da codesta società contro la società Sisas Perugia Calcio a Cinque era stata inflitta una ammenda di €1.000,00 alla reclamante, nonché l'inibizione a carico del dirigente Giovanni Santarello fino al 31.12.2007.

La reclamante eccepiva la erroneità della refertazione arbitrale in riferimento ai fatti dai quali aveva tratto origine la sanzione, sottolineando che nessuno dei propri dirigenti era incorso nelle violazioni ascrittegli.

Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale rileva che dagli atti ufficiali di gara emerge in modo inconfutabile e preciso la natura e le modalità di svolgimento degli incidenti che avevano dato luogo all'applicazione dell'articolata sanzione.

In particolare emerge il comportamento del Presidente della Società che ripetutamente si era introdotto nel campo di giuoco ingiuriando l'arbitro, nonché il fatto di un sostenitore della società che aveva rivolto uno sputo al secondo arbitro.

Attesa la gravità e la reiterazione delle condotte, appare perfettamente congrua e proporzionata la sanzione irrogata dal primo giudice, il cui provvedimento, va pertanto interamente confermato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa).

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **4) RICORSO DELL'A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.2007 AL SIG. CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)**

La A.S. Camilla Cales ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Catanzaro Calcio a 5 disputatasi in data 17.11.2007, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Lieto Gerardo e della inibizione fino al 19.12.2007 al dirigente Cipro Nicola in conseguenza del comportamento ingiurioso, offensivo e privo di rispetto per le decisioni arbitrali tenuto da entrambi.

A sostegno dell'impugnazione la Camilla Cales sostiene, da una parte, che il dirigente non avrebbe pronunciato frasi ingiuriose e, dall'altra, che il giocatore, punito per un fallo che non avrebbe commesso, non avrebbe offeso l'arbitro.

Concludeva richiedendo una drastica riduzione delle squalifiche.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce, in ogni parte, la dinamica dei comportamenti gravemente scorretti, riporta le ingiurie profferite egli elementi di valutazione offerti al Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Camilla Cales di Calvi Risorta (Bologna).

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000 DEL 25.11.2007**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.2007)

Con reclamo pervenuto il 6.12.2007 la società A.C. Montale 2000 A.S.D. impugnava davanti a questa C.G.F. il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva il precedente 28.11.2007 inflitto la squalifica per 3 gare alla propria calciatrice Jessica Teggi in relazione a fatti commessi nel corso della gara esterna con la Virtus Fossano.

La reclamante adduceva a sostegno dell’impugnazione l’eccessività della sanzione a fronte di un comportamento non violento ma denotante semplice nervosismo.

Il reclamo è in parte fondato e nei limiti di cui si sta per dire va accolto.

Ed invero dal rapporto dell’arbitro emerge che la condotta della calciatrice Teggi non può essere qualificato in termini di comportamento violento quanto ispirato semplicemente ad uno spirito di protesta e a nervosismo. Ed invero, emerge che la stessa, frustata per quello che appariva ai suoi occhi come un tentativo dilatorio da parte di un’avversaria, che tratteneva per se il pallone, la spingeva al solo scopo di riconquistare il pallone stesso e non con l’intento di recarle nocumento fisico.

Di ciò si ha chiara percezione, tenuto conto che l’azione della calciatrice squalificata era tesa ad un dispiegamento di energie fisiche in direzione del pallone e non del corpo dell’avversario la cui caduta era il prodotto di una spinta indirizzata a farle perdere la presa sulla sfera da giuoco piuttosto che all’inflizione di un male fisico.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Montale 2000 A.S.D. di Montale Rangone (Modena) e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 4 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete